

R.G. 194-1/2025



RG N. 7/2026 L.C.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

dott. Angela Casalini Giudice

nel giudizio n. 194-1/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o in subordine per l'apertura della liquidazione controllata

promosso da

MAX MODA S.R.L. (04419550969), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. LUCA PROFITA (PRFLCU76M21B300R) elettivamente domiciliato in Gallarate (VA), Via A. Da Brescia, n. 1, presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

nei confronti di

impresa individuale I CAPRICCI DI MARTUCCI NUNZIA (C.F. MRTNNZ74D41F839F – P. IVA 01666770332) con sede in 43036 Fidenza (PR), Via Berenini n. 69;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: apertura della liquidazione controllata;



letto il ricorso proposto da MAX MODA SRL per l'apertura della liquidazione giudiziale o in subordine per l'apertura della controllata di I CAPRICCI DI MARTUCCI NUNZIA;

1.premesso che:

questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. II e ss. CCII poiché la resistente ha il centro dei propri interessi principali nel relativo circondario;

l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale presuppone, una preventiva valutazione del materiale acquisito ex artt. 42 e 367 CCII al fine di verificare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 49 comma V CCII, ovvero di evitare liquidazioni giudiziali a carico di soggetti privi dei requisiti dimensionali necessari o che non siano in stato di insolvenza, rimanendo gravato il debitore di provare la sussistenza delle condizioni di esenzione dalla relativa disciplina ove tale dato non emerga all'esito dell'esame dei dati e delle informazioni acquisite d'ufficio;

alla luce dell'esame della documentazione acquisita d'ufficio riguardante la debitrice, cancellata dal Registro Imprese in data 31 marzo 2025 , e segnatamente delle dichiarazioni dei redditi 2023,2024 e 2025 risulta che negli esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale non sono stati superati i parametri dimensionali richiesti dall'art. 2 co. 1 lett. d) CCII per la sottoposizione del debitore all'apertura della liquidazione giudiziale;

il creditore ha richiesto, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata;

come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma II CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

è stato sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII ed è stata verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica a mezzo PEC da parte



della Cancelleria in data 6 novembre 2025; ai sensi dell'art 33 comma II CCII è obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione);

pur risultando l'impresa cancellata dal Registro Imprese in data 31 marzo 2025, a norma di quanto disposto dall'art 33 comma I e II CCII nel caso in esame non sussistono ostacoli all'apertura della liquidazione giudiziale o controllata entro un anno dalla suddetta cancellazione;

è stata esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII; non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII, né la resistente risulta essersi avvalsa della facoltà riconosciuta, in caso di domanda di liquidazione controllata formulata dal creditore, dall'art 271 CCII ;

è stata acquisita agli atti la documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II CCII):

alla luce degli inadempimenti denunciati dalla ricorrente (€ 1.684,82), del debito erariale per complessivi € 48.491,20 (v informativa Agenzia Entrate Riscossione del 6 novembre 2025) del debito INPS (€ 4.225,74) non affidato all'Agente della Riscossione (V. informativa INPS del 7 novembre 2025) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore al limite di cui all'art 268 comma II CCII; a tale riguardo è poi irrilevante la circostanza che il debito erariale sia stato rateizzato in misura pari ad € 17.075,92, infatti *“in tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non esclude che, ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., (oggi art 49 comma V CCII) occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l'Agenzia il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo”* (Cass.



4201/20255; Cass. .28341/2023); i medesimi principi devono applicarsi ai fini della verifica del limite di cui all'art. 268 comma II CCII in caso di domanda di apertura della liquidazione controllata formulata dal creditore;

2. rilevato che :

2.11.con riguardo alla preliminare verifica in capo alla ricorrente della titolarità di una posizione creditoria idonea a legittimare la domanda di fallimento, è stato autorevolmente chiarito (si veda Cass. 23494/2020 in motivazione) che l'art. 6 1. fall., laddove stabilisce che il fallimento debba essere dichiarato su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass., Sez. U., 1521/2013, Cass. 30827/2018); nella formulazione dell'art. 6 L fall, con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Cass. 3472/2011); la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento; il credito dell'istante, pur non necessitando dei requisiti di certezza e liquidità, legittima l'iniziativa processuale assunta "se ne risultino accertati, e non necessariamente attraverso sentenza definitiva, gli elementi costitutivi, vale a dire an e quantum" e sia possibile così ritenere che sussista un titolo che, prospettandosi in termini tali da consentire l'ammissione allo stato passivo, legittimi il concorso (Cass. 24309/2011);



queste particolari caratteristiche della legittimazione a sollecitare la dichiarazione di insolvenza impongono inoltre di prestare attenzione non solo alle allegazioni e alle produzioni della parte istante, ma anche ai fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare, con riguardo alla globalità del rapporto esistente fra istante e fallendo, l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione e quindi siano in grado di minare l'idoneità del diritto di credito fatto valere dal creditore a giustificare, in senso prospettico, un'azione esecutiva; ai fini della sussistenza della legittimazione, nella particolare disciplina prevista dalla legge fallimentare, vale dunque l'esistenza di un credito idoneo a giustificare una possibile azione esecutiva e capace di essere ammesso al passivo e non il titolo che lo riguarda. I richiamati principi devono trovare applicazione, alla luce del disposto degli art 37 e 268 CCII, anche nel vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza; nella richiamata prospettiva, la legittimazione dell'odierna ricorrente deve ritenersi ragionevolmente provata alla luce della documentazione prodotta in giudizio a supporto della domanda; né, d'altro canto, l'odierna resistente ha fornito documentazione idonea a provare l'insussistenza dell'obbligazione addotta a fondamento del ricorso o la sua intervenuta estinzione; ai fini delle valutazioni che ora occupano, deve dunque ritenersi, in base alle produzioni in atti, che MAX MODA SRL sia titolare di una posizione creditoria adeguata a supportare la richiesta di accertamento dell'insolvenza della debitrice e, di conseguenza, dell'apertura della liquidazione giudiziale o controllata;

2.2 sussiste lo stato di sovraindebitamento (lo stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza) e di insolvenza richiesto dall'art 268 comma II CCII (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni); lo stato di insolvenza, sulla base dell'esperienza formatasi in materia d'impresa nel vigore della legge fallimentare, *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di*



adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ai fini della verifica dello stato di insolvenza è pertanto irrilevante che sussista un eventualmente cospicuo patrimonio immobiliare (Tribunale di Roma 27 dicembre 1990 in Fall. 91,522; Appello Genova 18 aprile 2004 in Rep. F.it. 05 Fall. 285) o che il debitore, in ipotesi, si dichiari creditore di terzi per somme insufficienti a risanare la complessiva situazione debitoria. Lo stato di insolvenza rappresenta una situazione d'incapacità oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, rilevabile quando la mancanza di liquidità e di credito sia tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili (Cass. 4550/1992; Cass. 1760/2008; Cass. 4766/2007; Cass. S.U. 115/2001; Cass. 2211/2000); secondo quanto recentemente ribadito (Cass. 30284/2022) lo stato di insolvenza è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (in questo senso, cfr.: Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006); lo stato di insolvenza prescinde poi dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (Cass. n 9297 del 2019); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione controllata, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per € 48.491,20 di cui € 31.327,80 completamente scaduto e da pagare (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 6 novembre 2025); c) dall'esistenza di debiti verso INPS per(€ 4.225,74 (V.



certificazione dei debiti contributivi INPS del 7 novembre 2025 con riguardo al credito non affidato all'Agente della Riscossione) ; d) dalla complessiva situazione economica desumibile dalle dichiarazioni dei redditi (rigo RG 28 dichiarazioni redditi 2023, 2024 e 2025 costantemente in perdita per valori variabili da € - 17.000 ad € - 44.000); e) dall'intervenuta cessazione dell'attività;

3.ritenuto che:

sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata; si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII; debba essere rimessa al GD su proposta del Liquidatore la determinazione del limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione;

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata di impresa individuale I CAPRICCI DI MARTUCCI NUNZIA (C.F. MRTNNZ74D41F839F – P. IVA 01666770332) con sede in 43036 Fidenza (PR), Via Berenini n. 69 in persona dell'omonima titolare;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Enrico Vernizzi;

NOMINA

Liquidatore il dott. LORENZO LO PRESTI (LPR LNZ 71T27 G337L) con studio in LARGO BUCCIARELLI DUCCI BRUNETTO 1° 43123 PARMA (PR);

ASSEGNA

ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per



i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2", come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;

RIMETTE

al GD, su proposta del Liquidatore, da formularsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la determinazione del limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione;

DISPONE

che quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

il disposto dell'art 268 comma V CCII : "il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e



salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile”;

PRECISA

che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151;

RICHIAMA

in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”

DISPONE

che il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche:
 - a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;



b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282

CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

MANDA

alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.

Parma, 25 marzo 2026

Il Giudice rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

dott. Antonella Ioffredi

